

N. R.G. [REDACTED]



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice

dott.ssa Francesca coccoli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
vertente

tra

[REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED];

rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]

opponenti

e

[REDACTED], e, per essa, [REDACTED], rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED]

opposta

Oggetto: opposizione a precetto

Fatto e diritto

Con citazione ritualmente notificata [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] proponevano
opposizione al precetto, contenente intimazione di pagamento dell'importo di euro € 284,651,16, oltre
interessi convenzionali al tasso convenuto, ad essi notificato nella qualità di fideiussori della [REDACTED]



da parte di [REDACTED], cessionaria del credito portato dal contratto di mutuo concesso a [REDACTED], per l'importo di euro 350.000,00, stipulato in data 17.04.2009 per Atto Notar [REDACTED], Rep. [REDACTED], Racc. [REDACTED]

Formulavano le seguenti conclusioni:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis

in via preliminare, in ogni caso, attesa la manifesta usurarietà del tasso d'interesse moratorio come evidenziato nella perizia econometrica sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo Rep. [REDACTED] sottoscritto in data 17.04.2009 dai signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di fideiussori ancora in via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'improcedibilità della domanda espletata nei confronti dei signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di garanti nel merito,

in via principale accertare e dichiarare l'esistenza di tassi usurari nel contratto di mutuo anzidetto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. [REDACTED] sottoscritto in data 17.04.2009

nel merito in via subordinata accertare e dichiarare la violazione, da parte dell'istituto mutuante, dei principi generali di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale nonché, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 117 TUB e nella delibera CICR 4 marzo 2003, per aver indicato un costo del credito difforme da quello effettivo e, per l'effetto, rideterminare il rapporto tra le parti ex art. 117 TUB ovvero al tasso legale o a quello ritenuto di giustizia

accertare e dichiarare l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta degli interessi adottato per violazione degli artt. 1203 c.c. e 120 TUB e, comunque, per vizio del consenso in capo alla parte mutuataria ed ai garanti, cui è stato occultato l'effettivo costo del finanziamento derivante dalla capitalizzazione composta insita nel metodo di ammortamento utilizzato e, per l'effetto, rideterminare il rapporto tra le parti ex art. 117 TUB ovvero al tasso legale ovvero secondo giustizia

accertare e dichiarare che il contratto di mutuo contiene pattuizioni in violazione della Legge n° 108/1996 per le motivazioni illustrate e, per l'effetto, rideterminare il rapporto tra le parti ex art. 1815 c.c. ovvero secondo giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio e compensi di avvocato”.

Costituitasi in giudizio parte opposta contestava specificamente i motivi di opposizione,



chiedendone il rigetto.

All'udienza con trattazione scritta del 12 ottobre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare deve dichiararsi l'estinzione, ex art. 306 c.p.c., del giudizio promosso da [REDACTED], e ciò a seguito della intervenuta rinuncia agli atti e della relativa accettazione da parte della società opposta, depositate in data 13.4.2021 nel fascicolo telematico di parte attrice.

In mancanza di diverso accordo, secondo la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., la rinunciante è tenuta a rimborsare le spese di lite alla controparte.

Nel merito, emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 17 aprile 2009 la [REDACTED], quale mutuante, la [REDACTED], quale parte mutuataria, e gli odierni attori quali fideiussori, hanno sottoscritto un contratto di mutuo, giusto atto redatto dal notaio [REDACTED] di [REDACTED], rep. n. [REDACTED], raccolta n. [REDACTED], alle seguenti condizioni:

- capitale erogato: € 350.000,00;
- data di decorrenza: 1.4.2009;
- data scadenza prima rata 31.5.2009;
- numero rate di rimborso: 180 a cadenza mensile;
- durata: 15 anni;
- tasso compensativo (o corrispettivo) convenuto (art. 3 del contratto) pari al 5,512% annuo
- tasso variabile, pari al tasso EURIBOR sei mesi, divisore 365, aumentato di 2,50 punti percentuali (art.1 del contratto).
- Tasso Indice Sintetico di Costo (ISC) pari al Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato nel contratto (art. 3): 5,75%;
- tasso di mora iniziale pattuito pari al 7,512% annuo, pari al corrispettivo pattuito aumentato di 2 punti percentuali.

Nel contratto di finanziamento sottoscritto, le parti hanno convenuto che la parte mutuataria si obbligava a sostenere i seguenti costi:

oneri istruttori €1.000,00

spese rilascio assenso cancellazione ipoteca € 103.29



interessi preammortamento € 739,97

spese recupero visura CRIF per ciascun nominativo 15,00.

La mutuataria si è impegnata a corrispondere le seguenti spese per ogni rata:

- commissioni incasso rata €1,25;
- spese per comunicazione periodica € 5,00.

Le parti hanno pattuito una penale per estinzione anticipata del prestito pari al 2% del capitale anticipatamente corrisposto (art. 3 del contratto).

Nel contratto di mutuo sottoscritto, all'art. 1, le parti hanno pattuito che *“ La parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse di mora nella misura del tasso contrattuale corrente, aumentato di due punti percentuali”*. Pertanto le parti hanno concordato che la misura degli interessi di mora convenuti fosse pari al 7,512%.

Nel contratto di finanziamento, stipulato tra le parti, è stato indicato l'“ISC” (Indicatore Sintetico di Costo), coincidente con il TAEG, pari al 5,75%.

Nell'art. 5 del contratto di mutuo le parti hanno convenuto che: *“La banca avrà diritto di risolvere il contratto nelle ipotesi previste nel secondo comma dell'art.40 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385, nonché la parte mutuataria provveda al pagamento, anche di una sola rata di rimborso, dopo 180 giorni dalla scadenza della rata medesima. Del pari la Banca potrà risolvere il contratto qualora la parte mutuataria non provveda al pagamento della rata dopo 180 giorni dalla scadenza stessa. Resta inteso che la parte mutuataria decadrà dal beneficio del termine qualora si verificchino le ipotesi previste dall'art. 1186 del Cod. Civ. e qualora la stessa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi, ed esecutivi od ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od economica.”*

E' documentato che le rate del prestito sono state pagate dalla società contraente fino alla data del 31.12.2012, ovvero fino alla quarantaquattresima rata del prestito.

All'esito della CTU, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici e metodologici, risulta in primo luogo accertato, attraverso l'esame degli atti di causa e della documentazione depositata dalle parti, che l'istituto bancario non ha richiesto somme non previste nelle condizioni contrattuali pattuite.

Ciò rilevato, il Tribunale ritiene di dovere innanzitutto sgombrare il campo da ogni dubbio relativo



all'indeterminatezza dei tassi di interesse e alla validità del piano di ammortamento.

Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento a contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore delle norme sulla trasparenza bancaria:

- *“in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”* (cfr. ex multis sez. III civ. n. 2317/07);

- *“in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”* (cfr. cass. sez. III civ. n. 25205/14).

L'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole. Benché infatti l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario; è comunque un indice medio – calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi – diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, come tale individuabile e verificabile dal mutuatario.

Inoltre, se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate dirette a influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito.



Irrilevante è pure l'ipotetica erronea o mancante indicazione dell'ISC. Repert.

L'ISC non costituisce, infatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo.

E' dunque infondata la tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione. Ed invero l' art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Né può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente-consumatore.

Quanto al piano di ammortamento cosiddetto alla francese, lo stesso è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale *"in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto"* (cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14).

Infondata è altresì la questione della dedotta usurarietà del mutuo.



Dai riscontri effettuati dal CTU emerge che le parti hanno convenuto che il rimborso del prestito avvenisse applicando un tasso annuo variabile determinato dal valore rilevato dell'EURIBOR sei mesi divisore 365 aumentato di 2,5 punti percentuali, sull'importo della somma mutuata. Pertanto il tasso corrispettivo pattuito al momento della sottoscrizione del contratto è pari al 5,512%.

Al fine della verifica della conformità alle norme antiusura del saggio di interesse pattuito, tale tasso deve essere confrontato con il tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevato dal Ministero del Tesoro, per le operazioni della stessa natura, e pubblicato trimestralmente con decreto sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà. Il CTU ha così proceduto al confronto dei tassi di interesse contrattualmente pattuiti con il tasso soglia rilevante ai fini antiusura rilevato per la categoria omogenea "Mutui ipotecari a tasso variabile (dal 1° luglio 2004)". *"Il tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevato dal Ministero del Tesoro, per tale operazioni, nel IV trimestre 2009 è pari al 4,58%. Il tasso soglia determinato ex art. 2 L. 108/96, pari tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevato dal Ministero del Tesoro, per le operazioni di Mutui ipotecari a tasso variabile (dal 1° luglio 2004), in vigore al momento dell'erogazione del finanziamento (trimestre 1 aprile – 30 giugno 2009), aumentato del 50%, era pari al 6,87%. Si può affermare che, nel contratto è stato pattuito un tasso corrispettivo non superiore al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento"*.

In merito alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, pur riconoscendosi la rilevanza che tali interessi assumono ai fini della valutazione della natura usuraria delle pattuizioni (Cass. S.U. n. 19597/2020), occorre tuttavia precisare che il tasso soglia di riferimento, in ossequio ai principi dettati nella richiamata pronuncia, andrà individuato come segue: *"- Individuazione del limite per gli interessi moratori. Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4). La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: $(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$; dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente*



espressa: $(T.e.g.m. + 1,9) \times 1,25 + 4$ " - Cass. S.U. n. 19597 del 2020).

Il CTU, rilevato che il contratto di mutuo è stato sottoscritto dalle parti in data 1 aprile 2009, e dunque prima del 14.05.2011 (data di entrata in vigore del DM 70/2011), ha evidenziato che *"secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19597 del 18 settembre 2020, la formula per la determinare del tasso soglia moratorio, nel caso di specie, è la seguente: $(TEGM + 2,10) \times 1,5$* Pertanto il tasso soglia moratorio, rilevante ai fini della legge antiusura, calcolato secondo i criteri espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, applicabile al finanziamento è pari al 10,020%".

Pertanto se si compara il tasso di mora pattuito con il tasso soglia determinato secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, calcolato per il trimestre di riferimento della sottoscrizione del contratto, non si riscontra l'usurarietà del tasso di mora convenuto.

Infondata deve ritenersi, infine, l'eccezione di nullità delle clausole in deroga *"al regime ordinario della fideiussione di cui agli artt. 1939, 1955 e 1957 c.c., prevista dall'art. 12, lett. c), d), e) ed f) del capitolato allegato al contratto di mutuo"*, sollevata dagli opposenti sul presupposto che tale deroga *"introducendo un regime più rigoroso ed oneroso per i garanti, concreti al di là di ogni dubbio una clausola c.d. vessatoria. La clausola vessatoria, in quanto tale, richiede, per costante ed unanime dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità, una doppia sottoscrizione delle parti la quale, tuttavia, è assente, come risulta dalla semplice lettura del contratto di mutuo. In mancanza della doppia sottoscrizione, la clausola deve inevitabilmente ritenersi come non apposta: la deroga alle norme del codice civile in materia di fideiussione non può ritenersi valida e deve applicarsi pertanto il regime ordinario"*.

Quanto alla prevista deroga all'art. 1957 c.c. (all'art. 12 lett. c delle Condizioni generali è previsto che *"la fideiussione resterà integra e valida sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi debito della Parte Mutuataria, comunque dipendente dal mutuo e – in espressa deroga a all'art. 1957 cod. civ. – senza che l'Istituto Mutuante sia tenuto ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale la Parte Mutuataria, anche dopo la scadenza delle sue obbligazioni"*), rilevato in ogni caso che all'art. 11



del contratto di mutuo “le parti dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., gli artt. 1(uno), 7 (sette), 9 (nove) e 10 (dieci) del presente contratto”, e tra essi dunque l’art. 7 che disciplina il contratto di fideiussione intercorso tra le parti attraverso il rinvio all’art. 12 delle Condizioni generali “che i fideiussori dichiarano di ben conoscere ed accettare”, in ogni caso deve escludersi la natura vessatoria della clausola in deroga all’art. 1957 c.c., considerato che *“la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”* (Cass. n. 31509 del 2021; Cass. n. 13078 del 2008).

Del pari va escluso il carattere vessatorio delle clausole in deroga agli articoli 1939 cod. civ. (v. Cass. 25361 del 2008, secondo la quale *“Questa Corte ha già affermato (Cass. sez. 1, 8 febbraio 2008, n. 3011) che la clausola in questione è destinata ad operare proprio quando l’adempimento sia stato dichiarato inefficace; e quindi su un piano diverso da quello della limitazione dell’ordinaria eccezione di pagamento. Non è dunque applicabile estensivamente ad essa la disciplina di cui all’art. 1341 c.c., ne’ tantomeno consentita l’affermazione di vessatorietà in via analogica, data la natura eccezionale della norma.”*) e 1955 cod. civ. Con riferimento a tale ultima fattispecie, peraltro, l’eventuale nullità della clausola, il cui accertamento è invocato da parte opponente solo in via incidentale al fine di paralizzare la “procedibilità” dell’ingiunzione di pagamento, appare priva di rilievo, posto che, considerata la ratio della norma stessa (l’estinzione della fideiussione si giustifica con il fatto che se viene meno il diritto del garante di surrogarsi al creditore significa che sarà più difficile per il primo poter ottenere la restituzione della somma corrisposta; in particolare, la norma considera il caso in cui la surrogazione venga meno a causa della condotta del creditore), nel caso di specie la circostanza che la risoluzione del mutuo sia intervenuta per causa del debitore resosi inadempiente rende irrilevante qualsiasi eventuale rilievo incidentale di nullità.

Nel rigetto della proposta opposizione, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese della CTU, disposta successivamente alla intervenuta rinuncia di [REDACTED] e relativa



accettazione, sono poste definitivamente a carico dei restanti opposenti. Reperit

P. Q. M.

Il Tribunale di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'estinzione del giudizio promosso da [REDACTED];
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opposenti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Così deciso in Tivoli in data 5 gennaio 2023

Il Giudice

(*dr.ssa Francesca Coccoli*)

